# allegato "A" al rep. n. 39.571/27.086 **STATUTO**

#### Premesse

L'ente già avente la formale denominazione di Istituto "Mons. Ambrogio Portaluppi" e la configurazione in IPAB, sorse il 4 ottobre del 1835, per iniziativa del Canonico Don Giacomo Correggio, con nome originario di "Orfanotrofio Femminile di Treviglio". In quanto "Stabilimento di Beneficenza" aveva lo scopo di offrire asilo "a fanciulle di miserabile condizione che ebbero la disgrazia di perdere i loro genitori o di averli indegni di questo nome e di sottrarle così alle influenze corruttrici dell'ozio, dell'ignoranza, del mal esempio e della seduzione". Le prime ragazze ospitate, 14 in tutto, rimasero orfane a causa dell'ondata di colera che nel 1835 aveva flagellato il territorio di Treviglio.

La direzione dell'Istituto fu affidata, due anni prima del riconoscimento civile, alla Congregazione Femminile delle Suore di Carità che si occuparono anche dell'istruzione delle orfane secondo le norme generali delle scuole pubbliche. In seguito all'affluire sempre maggiore di alunne esterne alla casa di beneficenza alla scuola, le due opere furono distinte, con la successiva attivazione dell'attività del semi-convitto a favore degli studenti esterni.

Successivamente l'Orfanotrofio fu eretto in Ente morale con risoluzione sovrana in data 7 luglio 1840, con protocollo 5 ottobre 1841, depositato in atto del Notaio Dott. Evaristo Simoni con istrumento del 14 gennaio 1847. L'istituzione crebbe in virtù di eredità e donazioni e, in particolare, per effetto delle disposizioni testamentarie della Signora Teodolinda Croci, della Signora Giovanna Chiappi e del sacerdote Don Enrico Lodi In particolare l'Istituto si sviluppò per l'opera e gli apposti di Monsignor Ambrogio Portaluppi, Prevosto di Treviglio dal 1890 al 1923. Mons. Ambrogio Portaluppi, fu personalità di spicco, non solo nel panorama storico trevigliese: nacque a Boffalora Ticino nel 1863; ordinato sacerdote nel 1886, si laureò in filosofia prima ed in teologia poi, presso l'Università Gregoriana di Roma. Dotato di eccellenti doti intellettuali, ricusò l'incarico di Docente di Teologia presso un'Università inglese, per restare accanto alla madre, rimasta vedova. Nel 1890 venne nominato canonico teologo della Collegiata di San Martino di Treviglio, giungendo così nella città che lo avrebbe visto attivo nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle classi meno agiate.

Le numerose iniziative promosse da Mons. Portaluppi si annovera l'istituzione, nel 1893, della "Cassa Rurale", quindi della "Unione Rurale San Martino", della "Unione Operaia", nonché la fondazione di scuole serali, scuole di lavoro per ragazze, e di enti per l'assistenza agli orfani di guerra, ai profughi ed ai poveri. Parroco di Treviglio dal 1913 al 1923, fondò, nel 1921, il settimanale cattolico trevigliese "Il Popolo Cattolico".

Nominato prima Vicario Generale della Diocesi di Milano e quindi Protonotario Apostolico, Mons. Portaluppi morì nel 1923, lasciando i suoi beni all'Orfanotrofio Femminile che avrebbe successivamente preso il suo nome.

\* \* \*

#### Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la

#### "Fondazione Monsignor Ambrogio Portaluppi - ETS"

- 2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 3. La Fondazione ha sede legale in Treviglio (BG).

Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

4. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

# Art. 2 - Scopi, Finalità ed ambiti di presenza

- 1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dalle lettere a), b), c), p), q), r), s), u) e w) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.
- 2. La Fondazione opera prevalentemente nel settore dei servizi sociali, socio sanitari, di beneficenza ed istruzione, in favore, in particolare, dei minori, e delle famiglie o persone in genere in difficoltà o disagio, ispirandosi alla visione cristiana della persona e della famiglia.
- 3. La Fondazione svolge le proprie finalità su tutto il territorio nazionale.
- 4. Al fine del perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà operare negli ambiti sopra descritti nei limiti definiti dallo Statuto.

### Art. 3 - Attività

- 1. La Fondazione, per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, potrà:
- organizzare ed erogare, anche in collaborazione con altri Organismi: servizi sociali, socio-sanitari, di beneficenza e istruzione, comunità residenziali di accoglienza e socializzazione finalizzate alla cura e al reinserimento nel tessuto sociale;
- erogare prestazioni economiche o in natura a favore di singoli

minori, di persone o di gruppi familiari bisognosi;

- svolgere, in proprio o per conto terzi, direttamente o tramite altri soggetti gestori, ogni e qualsiasi altra attività per il miglior perseguimento del proprio scopo istituzionale di cui all'art. 2;
- organizzare ed erogare, anche indirettamente, quanto necessario per rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica alle donne ed ai minori, italiani e stranieri, all'interno e fuori la famiglia approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi;
- lavorare affinché la violenza maschile alle donne che ha origine nella disparità di potere tra i sessi sia riconosciuta come violazione dei diritti umani e venga combattuta con strategie di cambiamento culturale;
- promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche e case rifugio ove le donne, anche straniere, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, possono trovare accoglienza, ospitalità, consulenza, e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, allorquando subiscano violenze dentro e fuori la famiglia;
- attuare un servizio di accoglienza per minori che hanno subito violenza sessuale, psicologica e maltrattamenti e per donne adulte che durante l'infanzia hanno subito abusi sessuali e maltrattamenti attivando ogni più opportuno supporto quale per esempio: psicologico, giudiziario e terapeutico.
- promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, ricerca sul tema dell'abuso sessuale alle/i minori e quant'altro possa servire alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi sopra esposti
- sviluppare progetti di prevenzione, servizi e azioni contro la tratta delle donne, la prostituzione coatta e ogni sfruttamento sessuale di donne italiane e straniere nel nostro e in altri paesi; promuovere i rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni, anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti in rete;
- costituire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc) promuovendo la comunicazione ed il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell'accoglienza in caso di violenza;
- produzione e raccolta di documentazione e dati, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dalla fondazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on line ad esse collegate;
- la gestione di tali strutture verrà assunta da solo personale femminile, sia volontario che retribuito, nei limiti di quanto disposto dalle norme vigenti in materia.
- realizzare le sue finalità rapportandosi anche attraverso

specifiche convenzioni, co-progettazioni, co-programmazioni e finanziamenti a progetto con le istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le amministrazioni locali della Lombardia (Regione, Province, Comuni, AST, Università, etc)

- promuovere e gestire servizi e progetti finalizzati alla promozione umana e sociale ed all'inclusione sociale dei cittadini; in particolare, in relazione a tali finalità, la fondazione potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, e svolgere le seguenti attività:
- \* gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di strutture di accoglienza di diversa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormitori, ecc.;
- \* accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana;
- \* Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale;
- \* Promuovere attività ed interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- \* sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero;
- \* svolgere tutte le attività che possano consentire il raggiungimento delle finalità indicate.
- 2. La Fondazione potrà inoltre, per il perseguimento delle proprie finalità, svolgere le seguenti attività:
- promuovere le attività di volontariato sia all'interno che all'esterno della Fondazione;
- predisporre, attraverso i propri Organi Sociali, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le proprie finalità;
- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nelle attività della Fondazione;
- partecipare ad ETS, Imprese Sociali, società, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima e nei limiti delle normative in vigore; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, anche imprese sociali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la concessione di contributi o di altre forme di intervento, ai proprietari di beni oggetto degli scopi della

Fondazione, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni Pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, superficiaria, o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione ordinaria o straordinaria;
- promuovere intese con Enti sociali, socio assistenziali, scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riflessione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;
- promuovere analoghe intese con Istituti, Enti, Associazioni, Fondazioni italiani e stranieri per l'organizzazione di seminari o incontri e per l'utilizzazione e gestione comune di beni appartenenti agli Enti citati;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di Istituzioni, Associazioni, Enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e /o contributi, nei limiti di legge. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.
- 3. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.
- 4. Si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 dl D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.
- 5. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

#### Art. 4 - Patrimonio

1 - Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale composto dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n.36 del 10 ottobre 2003, e successive variazioni ed integrazioni.

- 2. Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:
- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati a tal fine;
- b) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) da ogni altra elargizione liberale fatta da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti o Organismi Pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, Enti del terzo settore, Imprese Sociali ed Enti Ecclesiali, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) dagli importi versati da Enti o Organismi Pubblici o privati o persone fisiche che prestino sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) dai redditi, dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- g) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

### Fondo di gestione

- 3. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dai contributi in genere che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;
- h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività

- connesse o commerciali marginali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;
- 1) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;
- m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- n) dalle rendite del patrimonio;
- o) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.
- Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.
- 4. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. I beni immobili e quelli di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali potranno essere dimessi, nel rispetto delle procedure di legge vigenti, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione, la quale dovrà altresì provvedere al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
- 5. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
- 6. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

### Art. 5 - Organi

- 1. Sono Organi della Fondazione:
- a. il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Comitato Tecnico-Scientifico, se nominato;
- d. l'Organo di controllo.
- 2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, qualora nominati. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri

del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

#### Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, e precisamente:
- il Parroco pro tempore della Parrocchia di S.Martino e S.Maria Assunta di Treviglio, membro di diritto;
- un membro nominato dai sacerdoti vicari di Treviglio;
- un membro nominato dal consiglio pastorale della comunità Pastorale Madonna delle Lacrime;
- due membri nominati dal Parroco pro tempore della Parrocchia di S.Martino e S.Maria Assunta di Treviglio.
- In mancanza dei soggetti ai quali spetta la nomina di un membro del consiglio di amministrazione, la nomina spetterà al Consiglio di Amministrazione od altro ente equiparato individuato dal Consiglio stesso.
- 2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.
- 3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati senza limitazioni. Il consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.
- 4. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere si deve procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.
- 5. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
- 6. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.
- 7. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.
- 8. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari. In particolare:
- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria

della Fondazione;

- b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazione ed il patrimonio della stessa;
- c) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- d) nomina tra i propri membri il Vice Presidente;
- e) approva il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione nonché i relativi allegati previsti dalle norme vigenti in materia;
- f) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;
- g) approva il bilancio preventivo dell'esercizio e verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento dal preventivo;
- h) delega, ove opportuno, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;
- i) delibera sulla necessità di avvalersi di dipendenti, collaboratori o consulenti e ne fissa l'eventuale compenso;
- j) delibera nelle modalità e nei termini di legge sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione o sull'estinzione della Fondazione;
- k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione;
- m) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, Pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- n) delibera in merito al compenso da attribuire all'Organo di controllo e Revisore Legale dei conti ed al Comitato Scientifico, ove nominato;
- o) provvede a disciplinare tutti gli aspetti attinenti l'attività istituzionale e l'azione amministrativa nelle sue varie forme attraverso la predisposizione ed approvazione di appositi regolamenti e protocolli interni.
- 9. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.
- 10. I membri possono essere revocati anticipatamente da coloro che li hanno nominati per le cause previste dalla legge, statuto o regolamento.
- 11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12. Per il funzionamento dei servizi della fondazione, il Consiglio di Amministrazione può fare ricorso alla collaborazione di Religiosi o di Religiose, sulla base dì convenzioni con l'Ordinario Diocesano o con i Superiori degli Istituti e delle Congregazioni religiose.

#### Art. 7 - Nomina e revoca del Presidente e Vice Presidente

- 1. Il Presidente della Fondazione è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S.Martino e S.Maria Assunta di Treviglio o persona dallo stesso designata.
- 2. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
- 3. Il Presidente della Fondazione:
- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e private ed altri Organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

# Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno 3 (tre) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di controllo o dal Revisore legale dei conti qualora nominato, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario.
- In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

3. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voti segreti; hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti le persone.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie delle Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

4. Il segretario della Fondazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno dei intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### Art. 9 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico, se istituito, è organo consultivo della Fondazione i cui membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero minimo di 3 e massimo di 5.

- 2. I componenti del Comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
- 3. Il Comitato svolge attività consultiva a favore dei diversi organi della Fondazione e può formulare pareri non vincolanti sulle attività, linee guida, programmi ed obiettivi inerenti le finalità della Fondazione.
- 4.I suoi componenti devono essere individuati e nominati fra soggetti che abbiano adeguate competenze negli ambiti di attività della Fondazione.
- 5. Il Comitato può altresì formulare pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente della Fondazione richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.
- 6. Inoltre, il Comitato nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato stesso.

#### Art. 10 - L'Organo di Controllo

- 1. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo è nominato dalla Fondazione su designazione del parroco pro-tempore della Parrocchia di S.Martino e S.Maria Assunta di Treviglio, secondo le norme di legge vigenti.
- 2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
- 3. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
- 4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 6. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

- 7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 8. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 9. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 10. Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

### Art. 11 - Trasformazione, fusione e scissione.

1. E' ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

#### Art. 12 - Scioglimento ed estinzione

- 1. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.
- 3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, ad altri Enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, individuati dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Con l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore od alla disposizione dei suoi effetti, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### Art. 13 - Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.
- 2. Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa o di missione, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo

Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

#### Art. 14 - Norme Transitorie e di rinvio

1. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" o "Ente del Terzo Settore" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Treviglio, 10 dicembre 2024

F.to DONGHI Norberto

F.to FINARDI Stefano L.S.